

N. R.G. 31438/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Claudia PEDRELLI – Presidente

dr. Vittorio CARLOMAGNO – Giudice

dr. Tommaso MARTUCCI – Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **31438/2016** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza dell'11/12/2019 e promosso da:

AGROSERVICE S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in San Severino Marche (MC), Località Rocchetta (P.I. 01194780431)

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE PAR ACTIONS, SIMPLIFIÉE À CAPITAL VARIABLE (SICASOV) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in rue Coq Héron, 7 – 75030 Parigi-Francia

Rappresentate e difese dagli Avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo, Vincenzo Acquafredda e Vittorio Cerulli Irelli

ATTRICI

contro

ASI S.R.L. UNIPERSONALE, (C.F. e P.I. 01717960437), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Castelfidardo (AN), via Jesina n. 59, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, per delega su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di risposta, dagli avv.ti Giuseppe Maria Giammusso, (C.F. GMM GPP 75D23 C351R)



e Mary Carmen Scalla, (C.F. SCL MYC 67T41 B474S) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito a Tolentino (MC), via San Nicola n. 54

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

per la parte attrice: “NEL MERITO:

a) Accertare e dichiarare che la produzione e/o la commercializzazione da parte della convenuta di semi della varietà denominata “San Carlo” costituisce contraffazione della privativa registrata presso l’UIBM con il n.1864 il 30 luglio 1998, nonché atto di concorrenza sleale a più diversi titoli e illecito civile;

b) Inibire in via definitiva la convenuta dalla prosecuzione dell’illecito, imponendo una penale di € 1.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di inibitoria e di € 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell’emananda inibitoria, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.

c) Ordinare la pubblicazione della sentenza a cura delle attrici ed a spese della convenuta per due volte consecutive ed a caratteri doppi del normale sulle riviste “L’Informatore Agrario” e “Terra e vita”;

d) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalle attrici da liquidarsi secondo i criteri stabiliti dall’art. 125 C.p.i. nella misura che verrà quantificata in corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo e dalle presunzioni che ne deriveranno, o in subordine in via equitativa;

e) Condannare la convenuta, in alternativa al risarcimento del lucro cessante, alla restituzione di tutti gli utili conseguiti dalla stessa e derivanti dalla commercializzazione dei semi della varietà “San Carlo”;

f) Con vittoria alle spese, competenze di causa, anche per la fase cautelare ante causam

IN VIA ISTRUTTORIA:

g) Si chiede l’acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare ante causam (R.G. 2381/2016 – Dott. G. Russo), nonché l’acquisizione del fascicolo del successivo reclamo al Collegio (R.G. n. 25986/2016 – Dott. Paolo Catalozzi); Firmato h) Si chiede che venga acquisita agli atti del presente giudizio tutta la documentazione contabile acquisita in sede di descrizione contabile e che venga disposta la desecretazione;

i) Si chiede che sia ordinata alla convenuta, ai sensi degli artt. 210 c.p.c. e 121 C.p.i., l’esibizione delle scritture contabili relative alla produzione e/o commercializzazione della varietà “San Carlo” per cui è causa a far data da almeno cinque anni prima dell’istaurazione del procedimento cautelare ante causam;

j) Si chiede inoltre che venga disposta, occorrendo, CTU contabile per la determinazione definitiva del giro d’affari e degli utili realizzati dalla convenuta Asi con la vendita dei prodotti contestati e per la quantificazione del danno subito dalle attrici.

k) Si chiede, infine, ai sensi dell’art. 121-bis C.p.i. che sia in ogni caso ordinato alla controparte, tramite interrogatorio del suo legale rappresentante, al fine di consentire la persecuzione definitiva e completa dell’illecito commesso a danno delle attrici, di indicare quali soggetti abbiano prodotto e commercializzato per conto della convenuta i semi atti alla risemina della varietà contraffatta di cui in narrativa, indicando altresì quando e per quali unità di prodotto ciò si avvenuto;

l) Si chiede inoltre che venga disposta CTU al fine di accertare che la varietà di frumento duro prodotta e commercializzata da Asi corrisponda geneticamente alla varietà protetta “San Carlo”, mediante il prelievo di campioni di grano duro contenuto dei sacconi venduti da Asi e sequestrati presso la Merlo Servizi.

m) Si chiede ammettersi prova testimoniale del Dott. Alain Ennio Ascarelli, domiciliato in Roma, Borghetto della Castelluccia, 30/A, sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:



- 1) “in data 10 febbraio 2016, in qualità di CTU nel procedimento cautelare R.G. 2381/2016, si è recato presso la sede della società Asi s.r.l. Unipersonale per eseguire la misura della descrizione disposta inaudita altera parte”;
- 2) “nel magazzino di Asi s.r.l. era presente una grossa macchina selezionatrice di sementi”; 3) “nel corso dello svolgimento della descrizione, ha rinvenuto in due punti all’interno del magazzino la presenza di sementi di grano duro di varietà non specificate e ne ha prelevato tre campioni”;
- 4) “ha inviato i tre campioni prelevati nel corso della descrizione al CREA di Tavazzano al fine di farli analizzare mediante comparazione con il campione testimone della varietà “San Carlo”;
- 5) “dalle analisi genetiche è risultata la totale identità tra tutti e tre i campioni prelevati presso la sede Asi e il campione testimone della varietà “San Carlo”.
- n) A prova contraria, si chiede che sia ordinata alla convenuta, l’esibizione della documentazione relativa alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nei confronti del Sig. Luca Foglia ovvero che ne venga disposta l’acquisizione nei modi e nelle forme di legge.
- o) Sempre a prova contraria, si chiede ammettersi prova testimoniale dei Sig.ri Stefano Paradisi e Luigi Di Martino, entrambi domiciliati in Ancona, Via Seppilli, n. 5, presso l’Ufficio d’area di Ancona ICQRF Emilia Romagna e Marche, sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
- 1) “in data 28 ottobre 2015 il Sig. Luca Foglia si è presentato nei locali del vostro ufficio in Ancona, Via Seppilli, n. 5”;
- 2) “nella predetta circostanza è stata esibita al Sig. Foglia copia del documento di trasporto n. 32 del 19/10/2015 ed è stato richiesto allo stesso di esibire la rintracciabilità del prodotto oggetto del DDT n. 32 del 19/10/2015 di cui al lotto ENSE B2067420150E005”;
- 3) “il Sig. Foglia ha dichiarato che il prodotto consegnato alla società Merlo Servizi ed oggetto di DDT n. 32 del 19/10/2015 consisteva in grano duro raccolto nella propria azienda agricola”;
- 4) “in data 28 ottobre 2015 è stato redatto verbale di accertamento n. 2015/2730, che qui si rammostra, contenente le dichiarazioni del Sig. Luca Foglia”

per la convenuta: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito:

In via preliminare: dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale delle Imprese di Ancona;

Nel merito: rigettare le domande come formulate dalle parti attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e soprattutto perché non provate.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

All’esito del procedimento *ante causam* di descrizione ex art. 130 c.p.i. nel doppio grado di giudizio cautelare, con atto di citazione notificato in data 22/4/2016 le società Agroservice S.p.A. e Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole par actions, simplifiée à capital variable (SICASOV), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, convenivano in giudizio avanti all’intestato Tribunale la s.r.l. ASI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo inibirsi alla convenuta la produzione e/o la vendita di semi della varietà denominata “San Carlo”, con condanna della controparte al risarcimento dei danni e con fissazione della penale in caso di inottemperanza all’ordine del Tribunale, previo accertamento della illiceità della condotta della controparte, in quanto integrativa della contraffazione della privativa



registrata presso l'UIBM con il n. 1864 il 30/07/1998 a favore della s.r.l. Maliani Genetica, concessa in licenza alla S.p.A. Agroservice, e della concorrenza sleale ex art. 2595 c.c..

Le attrici, premesso che la società SICASOV gestiva i diritti di sfruttamento economico dei costitutori di nuove varietà vegetali, tra cui la s.r.l. Maliani Genetica, che le aveva conferito il mandato per la gestione dei suoi diritti di privativa sulla varietà di frumento duro denominata "San Carlo", esponeva:

- che "San Carlo" era una particolare varietà di frumento duro contraddistinta da elevata qualità e da alta potenzialità produttiva, registrata presso l'UIBM il 30/7/1998 con il n. 1864 per la durata di venti anni dalla concessione, varietà di cui era titolare Cesare Maliani, socio unico della s.r.l. Maliani Genetica unipersonale, costituente della varietà vegetale;
- che il Maliani, con contratto stipulato in data 15/7/2013, aveva concesso la licenza esclusiva per lo sfruttamento del diritto di privativa della varietà di frumento "San Carlo" alla S.p.A. Agroservice, società operativa nelle attività di ricerca, sperimentazione e moltiplicazione di sementi per l'agricoltura;
- che l'attuale normativa di settore, dettata dagli artt. 100-116 c.p.i., prevede la tutela delle nuove varietà vegetali secondo un sistema brevettuale e l'art. 107 c.p.i. conferisce il potere di produzione, riproduzione, condizionamento, vendita, esportazione, importazione e detenzione per uno di tali fini in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varietà protetta;
- che la disciplina europea è dettata dal regolamento n. 2100/1994 CE, con la previsione della privativa comunitaria sulle nuove varietà vegetali, con un sistema brevettuale gestito dall'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO), mentre la direttiva n. 70/458/CEE aveva introdotto il Catalogo comune delle varietà vegetali al fine di elencare le varietà vegetali in commercio in ambito comunitario, basato sui registri nazionali, tra cui, in Italia, il Registro Nazionale delle Varietà Vegetali gestito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che effettua un esame preventivo sulle varietà da registrare;
- che l'iscrizione della varietà vegetale nel registro ha la mera finalità di commercializzazione della stessa, mentre il diritto di privativa conferisce al costituente il diritto di esclusiva;
- che il commercio delle nuove varietà vegetali è subordinato all'iscrizione nel predetto registro o nel Catalogo comune ed alla certificazione ufficiale da parte dell'organo preposto, che, dal 2015, è il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) che ha



sostituito l'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) e che opera sotto la vigilanza ministeriale;

- che, in particolare, i soggetti interessati ad ottenere la certificazione devono presentare apposita istanza all'ente certificatore, che, all'esito dei controlli, redige apposita certificazione sui controlli effettuati e, in caso di esito positivo degli stessi, rilascia per ogni singola partita un cartellino ufficiale di certificazione (c.d. cartellino ENSE), da apporre sulla confezione di sementi, dando atto che, accanto al cartellino di cui sopra, una partita di sementi può essere corredata anche del cartellino del produttore;

- che la S.p.A. Agroservice aveva ricevuto segnalazioni in ordine alla vendita, da parte della s.r.l. ASI, del frumento duro "San Carlo" senza autorizzazione, pertanto la s.r.l. Merlo Servizi, cliente della S.p.A. Agroservice, aveva ordinato, in data 5/10/2015, n. 120 quintali di frumento duro della varietà San Carlo, merce consegnata con documento di trasporto n. 32 del 19/10/2015. Al momento della consegna della merce, era presente anche un rappresentante italiano di Sicasov il quale aveva appurato la presenza del contenuto, su cui erano apposti dei cartellini di certificazione ENSE di colore rosso per sementi certificate, recanti un numero di lotto della "San Carlo" e, dopo i necessari controlli, il CREA aveva certificato la contraffazione dei cartellini apposti sulle partite di frumento vendute dalla resistente alla s.r.l. Merlo Servizi e, all'esito dell'ispezione, in data 27/10/2015 alcuni funzionari dell'Ufficio ICQRF di Susegana (TV), avevano rinvenuto presso l'azienda Merlo Servizi s.r.l. n. 20 sacchi da 6 quintali ciascuno, per il totale di 120 quintali di frumento duro venduto dalla s.r.l. ASI alla s.r.l. Merlo Servizi, appartenente alla varietà "San Carlo", quindi il materiale era stato sottoposto a sequestro, poiché la numerazione progressiva dei cartellini oggetto di verifica era risultata contenuta all'interno della partita B206742014 richiesta dalla S.p.A. Magnatelli.

Tanto premesso, l'attrice denunciava che la controparte aveva posto in commercio la varietà vegetale protetta di frumento duro "San Carlo" senza autorizzazione del titolare del diritto di privativa, ponendo in essere un'illecita contraffazione ai sensi dell'art. 107 c.p.i., condotta connotata, altresì, dalla apposizione di cartellini con la certificazione ENSE contraffatti, con conseguente configurabilità della fattispecie della frode in commercio.

L'attrice deduceva che la avversa condotta integrava, altresì, gli estremi della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, co. I, n. 3 c.c., stante il rapporto di concorrenzialità tra le società Agroservice S.p.A. e ASI s.r.l., deducendo che la condotta contraffattiva della controparte aveva trovato ulteriore riscontro nelle risultanze della descrizione disposta *ante causam* e nelle



dichiarazioni confessorie dell'amministratore della convenuta, prospettando il grave danno derivante dalle avverse condotte sia in termini di sviamento di clientela che di riduzione dei prezzi per far fronte all'avversa concorrenza sleale, richiamando all'uopo i criteri di liquidazione del danno di cui all'art. 125 c.p.i..

La s.r.l. ASI, costituitasi con comparsa del 22/9/2016, eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., avendo la convenuta sede in Castelfidardo (AN) e non rilevando in contrario che la Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole par actions, simplifiée à capital variable (SICASOV) avesse sede all'estero, in particolare in Francia, deducendo che la speciale normativa di cui al D.lgs. 168/2003 all'art. 4 comma 1-*bis*, prevede il foro speciale di Roma nel solo caso in cui sia parte una società straniera in qualità di convenuta.

Ad abundantiam, la convenuta osservava che la società straniera non era parte in causa, stante la nullità della procura apparentemente conferita al difensore in base alle leggi italiane.

Nel merito, la s.r.l. ASI, esponeva che la vendita di frumento duro denominato "San Carlo", munito solo dei cartellini certificanti la qualità predetta, era stato un caso isolato, avvenuto a seguito di forte sollecitazione da parte della s.r.l. Merlo Servizi, che aveva simulato l'acquisto nell'interesse delle ricorrenti.

La convenuta, premesso di essere un'azienda sementiera regolarmente autorizzata, esponeva che la s.r.l. Merlo Servizi le aveva richiesto con insistenza la vendita di frumento duro "San Carlo", offrendo peraltro un prezzo allettante e specificando che ne aveva un bisogno impellente, in quanto aveva già contattato la S.p.A. Agroservice con esito negativo, quindi la s.r.l. ASI, attratta dall'entità della fornitura e dalle condizioni vantaggiose dell'offerta di acquisto, aveva inviato del frumento generico che aveva a disposizione in magazzino, falsificandone il cartellino.

La convenuta deduceva, inoltre, che in data 27/10/2015, quando non aveva ancora appreso dell'intervenuto sequestro e della relativa attività d'indagine e solo pochi giorni dopo la consegna della merce contestata, il personale del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi Emilia Romagna e Marche-Ufficio Area di Ancona si era recato presso la s.r.l. Asi, rinvenendo soltanto quantitativi di grano in conto lavorazione, di cui erano stati esaminati i relativi documenti di trasporto, oltre a diversi prodotti sementieri di altra natura, ma non aveva rinvenuto grano duro "San Carlo", né cartellini di certificazione ufficiale ENSE CRA-SCS.



Esperiti gli incumbenti preliminari, concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1, c.p.c. le attrici, oltre a contestare le avverse eccezioni preliminari, già respinte in sede cautelare, evidenziavano che la prova dell'avversa condotta di contraffazione emergeva sia dal documento di trasporto D.D.T. n. 32 del 19/10/2015, relativo alla vendita di grano duro "San Carlo" da parte della s.r.l. Asi alla ditta Merlo, sia dalle dichiarazioni rese nel corso delle operazioni di descrizione proprio da Luca Foglia, legale rappresentante della s.r.l. ASI, che aveva confermato all'ufficiale giudiziario di aver venduto alla ditta Merlo Servizi un quantitativo di sementi appartenenti alla varietà di grano duro "San Carlo" per cui è causa, oltre che dalle dichiarazioni di Claudio Menichelli, dipendente della convenuta, il quale, presente alla operazioni di descrizione, aveva riferito all'ufficiale giudiziario di conoscere la varietà di frumento "San Carlo" e che tale varietà era stata trattata/selezionata direttamente da Luca Foglia. Le attrici evidenziavano, inoltre, una duplice incongruenza che emergeva dalla descrizione della contabilità della controparte, in quanto nelle fatture di vendita risultava solo la dicitura "Grano duro", senza la specificazione della varietà vegetale, pur in presenza di prezzi notevolmente diversi tra i vari prodotti e non era stato rinvenuto l'originale del D.D.T. n. 32 del 19/10/2015, in relazione al quale, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il c.t.u. non aveva riscontrato traccia neanche dopo aver contattato il responsabile dell'Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF), a cui la controparte aveva dichiarato di averlo consegnato.

In seguito, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11/12/2019, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..

L'eccezione, sollevata dalla s.r.l. ASI, di incompetenza territoriale dell'adito giudice in favore del Tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa è infondata.

Invero, come statuito da questo Tribunale del doppio grado del giudizio cautelare, l'art. 4, co. 1-*bis*, D.Lgs. 168/2003 prevede che "Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali è parte, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 del codice di procedura civile, una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: ... 7) la sezione



specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma”.

Ebbene, come statuito dal collegio in sede di reclamo ex art. 669-ter c.p.c. sul provvedimento di descrizione con ordinanza del 10/6/2016, la citata norma non distingue i casi in cui la società straniera rivesta la qualità di parte attrice o convenuta, per cui trova applicazione in ogni giudizio in cui sia comunque coinvolto un siffatto soggetto. Non rileva in contrario l'inciso “anche nel caso di più convenuti”, destinato a chiarire che la deroga alla competenza destinato ad operare anche nei casi di litisconsorzio facoltativo dal lato passivo, ma non esclude l'applicabilità di tale criterio di radicamento della competenza con riferimento alla parte attrice.

È parimenti priva di pregio l'eccezione di nullità della procura conferita dalla Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole par actions, simplifiée à capital variable (SICASOV) ai difensori per violazione dell'articolo 2703 c.c., secondo cui l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, dovendo il pubblico ufficiale previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Invero, per il disposto dell'art. 12 della legge 31/5/1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della *lex loci*, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore (cfr. Cass. civ. sez. un. 13 febbraio 2008 n. 3410).

Nella specie, come osservato dal Tribunale con la citata ordinanza collegiale, l'attestazione del notaio in ordine alla verifica della materialità della sottoscrizione lascia presumere che l'identificazione sia stata effettuata che la firma sia stata apposta in presenza del sottoscrittore, non rilevando in contrario che tale attestazione stata posta in essere dal notaio francese Dominique Bonnart (cfr. Cass. civ. n. 9862 del 07/05/2014).



Nel merito, risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti:

la s.r.l. Maliani Genetica unipersonale, con contratto stipulato in data 15/7/2013, concedeva alla S.p.A. Agroservice, società operativa nelle attività di ricerca, sperimentazione e moltiplicazione di sementi per l'agricoltura, la licenza esclusiva per lo sfruttamento del diritto di privativa della varietà di frumento "San Carlo", particolare varietà di frumento duro registrata presso l'UIBM il 30/7/1998 con il n. 1864 per la durata di venti anni dalla concessione, varietà di cui risulta costituire Cesare Maliani, socio unico della s.r.l. Maliani Genetica unipersonale.

In particolare, con il citato accordo la s.r.l. Maliani Genetica, titolare delle varietà di grano duro Minosse, Gemme, San Carlo, conferiva alla S.p.A. Agroservice, fino al 31/12/2018, il diritto esclusivo di produrre, distribuire e vendere in Italia il seme certificato R2 delle varietà di grano duro Minosse, Gemme, San Carlo, con la previsione che il diritto alla moltiplicazione ed alla vendita delle varietà vegetali sopra descritte sarebbe durato fino alla semina della campagna 2018/2019, per consentire alla S.p.A. Agroservice la possibilità di utilizzare le successive moltiplicazioni del seme prebase acquistati nel 2016.

La SICASOV, società di diritto francese che gestisce i diritti di sfruttamento di varietà vegetali mediante la concessione a terzi di licenze d'uso, la riscossione di *royalties* e la tutela giudiziale delle privative varietali, riceveva mandato dalla s.r.l. Maliani Genetica unipersonale per la gestione dei diritti di privativa della varietà di frumento duro denominata "San Carlo".

Nelle more della vigenza del diritto di privativa sopra menzionato e del contratto stipulato tra le società Agroservice S.p.A. e Maliani Genetica s.r.l., la S.p.A. Agroservice, avendo ricevuto notizia che ad alcuni suoi clienti era stato offerto da terzi l'acquisto di grano duro "varietà San Carlo", aveva invitato la società Merlo Servizi a procedere al relativo acquisto ed all'esito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con comunicazione del 3/11/2015, prot. n. 0058569, aveva segnalato che, a seguito di verifiche effettuate, la sede di Bologna del consiglio aveva confermato la contraffazione dei cartellini di certificazione inviati dalla S.p.A. Agroservice e relativi al frumento acquistato dalla società Merlo Servizi presso la s.r.l. ASI.

In particolare, dal verbale di constatazione n. 2015/2825 del 27/10/2015, risulta che personale del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – ICQRF – Nord Est, intervenuto presso la sede della s.n.c. Merlo Servizi per l'agricoltura di Merlo Franco & C. per la segnalazione di contraffazione di cartellini ufficiali di certificazione del CREA con



riferimento alla partita di frumento duro varietà San Carlo, lotto B2067420150E005, rinveniva n. 20 sacconi da 6 quintali ciascuno, per il totale di 120 quintali, su ciascuno dei quali erano presenti due cartellini, uno di colore rosso e uno di colore giallo e sul cartellino di colore rosso erano impresse a stampa, tra le altre, le seguenti indicazioni: ENSE i Lotto B2067420150E005 Specia Triticum durum Desf. Frumento duro Varietà San Carlo – Per l'interno della confezione – NORMATIVA C.E. ENSE – I sementi certificate di 2° riproduzione N° 114091200445 – Lotto B2067420150E005 Specia Triticum durum Desf. Frumento duro Varietà San Carlo Paese di produzione ITALIA peso 600 kg NETTO Chiuso OTTOBRE 2015 TAGLIARE LUNGO TRATTEGGIO – N° 114091200445 – ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE -, mentre sul cartellino giallo compariva la descrizione delle caratteristiche del prodotto; gli operanti procedevano quindi al sequestro della merce.

Risulta, inoltre, dal verbale di descrizione dell'11/2/2016, redatto in esecuzione del decreto n. 69 del 27/1/2016 emesso dal giudice adito in sede cautelare *ante causam* ex art. 129 c.p.i., che il legale rappresentante dell'odierna convenuta, Luca Foglia, nel corso di una conversazione telefonica con l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione della descrizione, ha ammesso di aver intrattenuto rapporti commerciali con la società Merlo Servizi di Padova, cui era stata venduta la varietà di grano duro San Carlo su cui si controverte, circostanza risultante peraltro dalle stesse deduzioni della parte convenuta sia in sede cautelare che di merito.

Dal verbale di descrizione emerge, altresì, il rinvenimento, presso la sede della convenuta, di un macchinario di grandi dimensioni, idoneo a svolgere attività di selezione varietale sementiera.

È pertanto comprovata l'attività di vendita, da parte della s.r.l. ASI, della varietà vegetale di frumento duro (*triticum durum*) denominata San Carlo nell'anno 2015, periodo in cui spettava in via esclusiva alla S.p.A. Agroservice il diritto di vendere tale varietà vegetale in forza di licenza concessale in via esclusiva dalla s.r.l. Maliani Genetica con contratto stipulato il 15/7/2013 per la durata fino al 31/12/2018, con l'uso dei cartellini di certificazione contraffatti, come emerso dalla certificazione del CREA.

Ciò posto, la tutela delle nuove varietà vegetali è prevista sia a livello nazionale che europeo: in particolare, la legislazione nazionale era in precedenza dettata dal D.P.R. n. 974/1975 e successive modifiche ed integrazioni, che aveva dato esecuzione alla convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2/12/1961, e all'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10/11/1972, il cui art. 2 richiamava gli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, il R.D. 29/6/1939, n. 1127 ed il regolamento approvato



con R.D. 5/2/1940, n. 244, in quanto compatibili, in materia di brevetto per invenzioni industriali.

Ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 974/1975 "I diritti di brevetto per nuove varietà vegetali consistevano nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione o di riproduzione della nuova varietà brevettata. Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio, alla introduzione nel territorio dello Stato dei prodotti della nuova varietà brevettata quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesti mediante vendita di piante, parti di piante e fiori destinati a uso ornamentale".

Il regolamento CE n. 2100/1994, inoltre, ha istituito un sistema di privative comunitarie per le nuove varietà vegetali, prevedendo l'istituzione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ed un registro per la tenuta delle relative domande.

Con l'entrata in vigore del codice della proprietà industriale, adottato con D.Lgs. n. 30/2005, la tutela delle varietà vegetali è dettata dall'art. 107 c.p.i., che riserva in via esclusiva al costituente, tra l'altro, il diritto di produzione e riproduzione, di offerta in vendita e di ogni altra forma di commercializzazione, nonché il diritto di esportazione o importazione delle cultivar.

Orbene, la condotta di vendita della varietà vegetale sopra descritta da parte della s.r.l. ASI unipersonale integra la violazione dell'art. 107 c.p.i., avendo la convenuta svolto attività di vendita di varietà vegetale protetta senza l'autorizzazione dell'avente diritto.

Giova premettere che l'attività illecita, consistente nella violazione dell'altrui diritto di privativa su una varietà vegetale protetta, al pari della contraffazione del marchio e del brevetto su nuove invenzioni può essere dedotta dal soggetto passivo a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (cfr. Cass. civ. n. 16647 del 19/06/2008).

Invero, in tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva



potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. Cass. civ. n. 17144 del 22/07/2009: in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante il diverso pregio dei prodotti delle parti ed il diverso livello dei negozi presso cui essi erano reperibili, aveva ritenuto sussistente la confondibilità tra gli stessi, in virtù della loro appartenenza alla medesima categoria merceologica e dell'adozione di un marchio fortemente confondibile, che avrebbero potuto indurre il pubblico a ritenere entrambi i prodotti riconducibili all'attività della medesima impresa).

Nella specie, avuto riguardo alle visure camerali in atti, emerge senza dubbio il rapporto di concorrenzialità tra la S.p.A. Agroservice e la s.r.l. ASI, avendo entrambe quale oggetto sociale la produzione e il commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti sementieri ed avendo peraltro entrambe sede nelle Marche, in particolare nella provincia di Macerata.

È, inoltre, evidente che la convenuta ha tratto indebito vantaggio dalla commercializzazione di frumento dotato di determinate caratteristiche mediante l'apposizione di cartellini ENSE contraffatti sui sacchi contenenti frumento, in violazione dell'art. 2598, n. 3 c.c..

Conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di concorrenza sleale, i comportamenti lesivi di norme di diritto pubblico non è necessario che integrino, di per sè stessi, atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., atteso che l'obbiettivo anticoncorrenziale può essere raggiunto anche attraverso comportamenti che, benché non siano previsti dalla legge, siano connotati dallo stesso disvalore di quelli espressamente regolati. In particolare, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento ovvero quando essa, di per sè stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (cfr. Cass. civ. n. 8012 del 27/04/2004). La concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche postula che l'attività illecita del concorrente sleale determini un reale vantaggio competitivo nei confronti dei suoi concorrenti che rispettano la disciplina pubblicistica.

Nel caso in esame la s.r.l. ASI ha tratto indebito vantaggio dalla vendita della varietà vegetale di grano duro *San Carlo* senza sostenere i costi necessari realizzarla o per ottenere la relativa



licenza, contrariamente alla S.p.A. Agroservice, che ha acquistato il diritto di sfruttamento economico di tale varietà vegetale previa stipulazione di un contratto di licenza con la società titolare del diritto di privativa.

È comprovata la condotta illecita della convenuta, pertanto era meritevole di accoglimento la domanda di inibitoria proposta dalle attrici alla data della proposizione dell'azione in sede cautelare e di merito.

Nondimeno, non può accogliersi la domanda di inibitoria per il futuro, essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la cessazione del diritto di costituire della varietà vegetale per cui è causa.

Invero, in tema di brevetto per invenzioni industriali, la mancanza di brevetto (ovvero, l'inaccessibilità della domanda), o la mancanza di titolarità del brevetto, ovvero la nullità di esso o la sua scadenza, non precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell'azione proposta allorché, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto (ipotesi ricorrente nel caso di specie). In tutti questi casi, pertanto, si ha, invero, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione (cfr. Cass. civ. n. 5529 del 14/03/2006).

Ed ancora, per il tempo successivo alla scadenza del brevetto la domanda di inibitoria deve essere disattesa, considerata anche la mancanza dell'ulteriore condizione dell'azione, costituita dal difetto di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. n. 29252 del 2/11/2019).

Nel caso di specie, a norma dell'art. 242 c.p.i. in materia di durata della privativa, le disposizioni dell'art. 109 c.p.i., che prevedono la durata di anni venti del diritto di costituire a decorrere dalla sua concessione, si applicano anche ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al D.P.R. n. 974/1975 non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 455/1998, ipotesi che ricorre nella fattispecie, in cui alla data del 30/9/1999 il diritto di privativa sulla nuova varietà vegetale San Carlo non era scaduto.

Orbene, il diritto di costituire in relazione alla varietà vegetale "San Carlo", qualificata come una particolare varietà di frumento duro contraddistinta dalla sua elevata qualità e per le alte potenzialità produttive, registrata presso l'UIBM il 30/7/1998 con il n. 1864, è cessato il 30/7/2018.

Ne consegue, altresì, il rigetto della domanda attorea di condanna della controparte al pagamento della penale di cui all'art. 124, co. II, D.Lgs. n. 30/2005.



E' appena il caso di osservare che l'istituto di cui all'art. 124, co. II, D.Lgs. n. 30/2005 (c.p.i.), ricalca l'analogia misura francese denominata *astreinte* (dal latino "adstringere" ossia costringere) e si sostanzia in una misura accessoria al provvedimento di condanna principale, inflitta al debitore, che lo obbliga a pagare una somma di denaro per ogni giorno (o diversa unità di tempo) di ritardo nell'adempimento del provvedimento, oppure a versare una somma fissa per ogni singola violazione dell'obbligazione al beneficiario della suddetta somma che si identifica nel creditore. Tale misura è applicabile nei soli casi, come nella specie, in cui non si possa ricorrere ad esecuzione diretta e si abbia ad oggetto una prestazione infungibile ed ha, inoltre, natura rafforzativa, atteggiandosi a strumento volto ad ottenere più velocemente la soddisfazione del diritto e l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.

Il rimedio di cui al citato art. 124, co. II, c.p.i. è demandato al giudice della cognizione, allo scopo precipuo di far sì che l'attuazione del precetto del giudice avvenga spontaneamente: ed invero, come statuito dalla giurisprudenza di merito, la misura sopra menzionata è volta ad assicurare l'attuazione sollecita del provvedimento e, come per la condanna, è funzionale, in primis, a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e, conseguentemente, ad evitare o limitare la produzione del danno; in secondo luogo la misura assicura l'esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell'inadempimento (cfr. Trib. Cagliari 19/10/2009).

Nella specie, pur essendo configurabile la condotta illecita della parte attrice, essendo cessato il diritto di privativa di parte attrice nelle more del giudizio, non può essere disposta la condanna al pagamento della penale di cui al citato art. 124, co. II, c.p.i..

Le attrici chiedono la condanna della controparte al risarcimento dei danni.

La domanda è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Si rileva che l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. Cass. civ. n. 25921 del 23/12/2015).



Osserva la Suprema Corte che il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione (cfr. Cass. civ. n. 7306 del 26/03/2009).

Venendo al caso in esame, le attrici si dolgono dei danni che sarebbero loro derivati dalla perdita di una parte di mercato a causa dell’avversa condotta di concorrenza sleale, nonché dalla necessità di riduzione del prezzo della varietà vegetale controversa che i rivenditori autorizzati del prodotto costituito dal grano duro San Carlo sarebbero stati costretti ad effettuare a causa dell’altrui condotta illecita, richiamando i criteri di liquidazione del danno ex art. 125 c.p.i..

Ebbene, è fondata la domanda di retroversione degli utili conseguiti dalla convenuta in alternativa al lucro cessante, ai sensi dell’articolo 125, co. III, c.p.i..

Invero, il titolare del diritto leso può sempre chiedere, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante (o nella misura eccedente tale risarcimento), la retroversione degli utili realizzati dall'autore della violazione. I due rimedi devono ritenersi operativamente e concettualmente distinti, essendo il risarcimento del danno riconducibile al profilo della reintegrazione del patrimonio del titolare del diritto leso, al fine di rimuovere il pregiudizio subito, e il rimedio della retroversione degli utili al diverso profilo dell'arricchimento senza causa realizzato nel patrimonio dell'autore dell'illecito. La natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell'illecita violazione. Il criterio della retroversione degli utili è per sua natura incompatibile con il regime della solidarietà e non può mai cumularsi al rimedio del risarcimento del danno per lucro cessante, mentre è cumulabile con il danno emergente e/o da annacquamento del marchio (cfr. Trib. Roma n. 4690 dell’1/3/2019; Trib. Milano 3/2/2015).

A tale riguardo, osserva il c.t.u. che, relativamente agli anni 2011 e 2018, sono state rinvenute esclusivamente una fattura di acquisto e due di vendita per l’esercizio sociale 2011, successive alla data del 5/5/2011; per l’anno 2018, in particolare fino al 31/3/2018, il c.t.u. ha accertato l’assenza di fatture (attive e passive) riferite al prodotto “grano duro”, pertanto ha condotto la sua analisi con riferimento al periodo fino al 31/12/2017.



L'ausiliario del giudice ha dato atto che, confrontando il prezzo medio annuo di vendita al kg. (per le fatture emesse dalla s.r.l. ASI ai propri clienti) con il costo di acquisto medio annuo al kg. (per fatture passive), è stato determinato un ricarico medio applicato dalla s.r.l. ASI ai propri clienti esclusivamente per il prodotto "grano duro", quindi, sul totale dei ricavi puntuali relativi al prodotto "grano duro", è stata scorporata la percentuale media per ciascun anno di ricarico applicata ed in tal modo è stato determinato il costo annuo delle materie prime "grano duro".

Relativamente all'altra componente dei costi riportata nei bilanci di esercizio, in particolare i costi per servizi, godimento beni terzi, oneri finanziari, ecc., sul totale di questi è stata applicata la percentuale di incidenza dei ricavi relativi al prodotto "grano duro".

Al fine di determinare anche l'utile, il c.t.u. ha applicato sul risultato economico la percentuale di imposte direttamente rilevate, calcolate mediante il rapporto tra le imposte e il risultato ante imposte, dando atto che non era stato ancora approvato il bilancio relativo all'esercizio 2007.

Orbene, il consulente d'ufficio ha rilevato che, su un valore della produzione complessivo di € 2.816.958,20 per gli anni 2011 – 2017, il giro di affari relativo al solo prodotto "grano duro" per il periodo 5 maggio 2011 – 31 dicembre 2017 ammonta a complessivi € 707.088,46, al netto dell'IVA (4%).

Nondimeno, ai fini della determinazione degli utili da restituire, deve aversi riguardo alla sola vendita accertata di grano duro contrassegnata dal segno distintivo "San Carlo", rispetto al quale il consulente d'ufficio ha dato atto di aver rinvenuto esclusivamente il documento oggetto di sequestro e allegato nel procedimento cautelare di descrizione, in particolare il D.D.T. n. 32 del 19/10/2015, recante un quantitativo di kg 12.000 di prodotto al prezzo di € 0,515, per un totale quindi di € 6.180,00 al netto dell'IVA, dando atto che, a parte la fattura di acquisto rinvenuta (n. 871 del 29/11/2014) e il D.D.T. sopra menzionato, tutte le fatture attive e passive recavano esclusivamente la descrizione "grano duro" con qualche ulteriore specificazione (a titolo esemplificativo la provenienza) e che, dall'analisi della contabilità della convenuta, è emerso che il prezzo al kg (di acquisto e di vendita) del grano risentiva in maniera significativa delle quantità vendute, con riduzioni di prezzo anche rilevanti al crescere dei quantitativi di merce venduta.

Conseguentemente, il solo importo di € 6.180,00 è, con assoluta certezza, riconducibile alla vendita della varietà di grano duro "San Carlo" ed è pari agli utili conseguiti dalla s.r.l. ASI unipersonale mediante la vendita della varietà vegetale San Carlo in violazione della privativa spettante alla controparte.



La retroversione sostituisce il lucro cessante, conformemente alla richiesta della parte attrice, che ha chiesto condannarsi la convenuta alla retroversione degli utili in alternativa al risarcimento del lucro cessante, dandosi atto che quest'ultimo è interamente ricompreso nella misura degli utili che la s.r.l. ASI unipersonale deve restituire.

Invero, il canone che l'autore della violazione avrebbe dovuto corrispondere qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso (c.d. prezzo del consenso) equivale alla *royalty* pattuita con il contratto stipulato tra le società Maliani Genetica s.r.l. e Agroservice S.p.A. in misura pari ad € 517 a tonnellata, dandosi atto che, nella specie, in cui il prodotto contraffatto equivale alla misura di 12 tonnellate, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, il "prezzo del consenso" è pari ad € 6.214,00.

Il danno emergente da perdita di mercato o dal ribasso dei prezzi consequenziale alla condotta illecita della convenuta va escluso per difetto di specifica allegazione e prova, non surrogabile da valutazione equitativa, così come difetta idonea allegazione e prova del danno emergente da calo del fatturato aziendale.

La convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 6.180,00, pari alla retroversione degli utili: su tale importo decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 19/10/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza ed i soli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Non merita accoglimento, invece, avuto riguardo alla cessazione del diritto attoreo di privativa sulla varietà vegetale San Carlo, la domanda attorea di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza ex art. 126 c.p.i.. Ed invero, l'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell'indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso (cfr. Cass. civ. n. 6226 del 13/03/2013).

Nella specie, stante l'assenza di attualità della violazione della privativa contestata, non ricorrono i presupposti per accogliere la domanda ex art. 126 c.p.i..

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

visto l'art. 281-*quinquies* c.p.c.;



il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 22/4/2016 dalle società Agroservice S.p.A. e Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole par actions, simplifiée à capital variable (SICASOV), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, avverso la s.r.l. ASI unipersonale, in persona del legale rappresentante *pro tempore, contrariis reiectis*:

1. ACCERTA che la condotta posta in essere dalla s.r.l. ASI unipersonale ha costituito contraffazione della varietà vegetale di grano duro "San Carlo" ed attività di concorrenza sleale;
2. RIGETTA la domanda di inibitoria proposta dalle attrici avverso la s.r.l. ASI unipersonale, stante l'intervenuta scadenza del diritto attoreo di costitutore sulla varietà vegetale di grano duro "San Carlo";
3. RIGETTA la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della penale ex art. 124 c.p.i.;
4. DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la s.r.l. ASI unipersonale alla retroversione degli utili in favore delle attrici, che liquida in € 6.180,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 19/10/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza ed ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
5. RIGETTA la domanda di pubblicazione della presente sentenza;
7. CONDANNA la s.r.l. ASI unipersonale a rifondere alla controparte le spese processuali, che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale ed € 1.063,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
8. PONE le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/3/2020.

Il Giudice est.

dr. Tommaso Martucci

Il Presidente

dr. Claudia Pedrelli

